



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

FEDERAZIONE ITALIANA **SPORT DEL GHIACCIO**

STATUTO

Statuto Fisg

(approvato con decreto commissario ad acta del 30.03.2019)

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA – SEDE – AFFILIAZIONE – TESSERAMENTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), fondata a Milano nel 1926, ha lo scopo di promuovere, diffondere, regolamentare e disciplinare gli sport del ghiaccio e di formare gli atleti e i tecnici che intendono praticarli. È associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 23.07.1999 n. 242 e successive modificazioni. È ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per quanto attiene l'attività paralimpica.
2. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni che, senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport del ghiaccio e dai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) firmatari di apposite convenzioni con il CONI e/o con il CIP per le attività paralimpiche. Il loro riconoscimento ai fini sportivi avviene ad opera del Consiglio Nazionale del CONI e del CIP, in relazione allo svolgimento di attività sportiva paralimpica o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio del CONI o del CIP per quanto di rispettiva competenza, ad opera del Consiglio Federale.
3. La FISG, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e ad esso federata, nonché dal CIP per l'attività paralimpica, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto di rispettiva competenza ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività sportiva sul ghiaccio in Italia.
4. L'azione della FISG è sottratta ad ogni influenza di religione, politica e razza in conformità ai principi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Internazionale Paralimpico e delle Federazioni Internazionali degli sport del ghiaccio (IIHF, ISU, WCF, IFE) alle quali aderisce.
5. Da queste è riconosciuta come l'unica e legittima rappresentante in Italia di tali sport ad ogni effetto - con tutti i diritti e doveri inerenti - ed è la rappresentante esclusiva dell'attività degli sport del ghiaccio italiani in campo internazionale.
6. La FISG riconosce e regola le seguenti discipline divise in cinque Settori: Hockey su Ghiaccio (Hockey su Ghiaccio e Para Ice Hockey), Pattinaggio Velocità (Pista Lunga e Short Track), Pattinaggio di Figura (Danza, Artistico, Sincronizzato), Curling (Curling e Wheelchair curling) e Stock Sport.
7. L'attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività sportiva, a sua volta distinta in agonistica e non agonistica, e ludico - motoria o promozionale.
8. Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutte le attività di preparazione ad esse connesse e svolte nell'ambito di programmi federali. Tale attività deve essere svolta secondo le norme dei Regolamenti Tecnici e nel rispetto dei limiti di età per l'accesso all'attività agonistica.
9. Per attività ludico - motoria o promozionale si intende la pratica volontaristica delle attività su ghiaccio per le quali viene esclusa ogni finalità competitiva o agonistica.
10. La classificazione delle attività federali, suddivise in agonistiche, non agonistiche e promozionali, è effettuata sulla base di quanto statuito nel presente articolo nonché nel

Regolamento Affiliazione e Tesseramento e nei Regolamenti Tecnici delle singole discipline di cui al comma 6

ART. 2 – SCOPI

1. I fini istituzionali della FISG sono:
 - a. lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e regolamentazione degli sport del ghiaccio nelle discipline ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio italiano;
 - b. lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi nell'ambito delle direttive impartite dal CIO, dal CONI, dall'IPC, dal CIP e dalle Federazioni Internazionali alle quali aderisce;
 - c. la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento degli sport del ghiaccio.
2. LA FISG promuove, inoltre, attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport del ghiaccio, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con le Forze Armate, con gli Enti Locali, con gli enti di promozione sportiva e con le altre istituzioni.
3. La FISG attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive. La FISG accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI in attuazione del Codice WADA
4. La FISG tutela le posizioni sportive delle atlete madri in attività garantendo il mantenimento del vincolo di tesseramento con l'affiliato di appartenenza nonché del merito sportivo acquisito dall'accertamento fino a 6 mesi successivi la data dell'evento
5. La FISG esercita le proprie prerogative istituzionali attraverso gli organi ed organismi centrali e periferici, individuati nel presente Statuto.

ART. 3 - DURATA E SEDE

1. La durata della FISG è illimitata e la sua sede è in Milano.

ART. 4 – AFFILIAZIONE

- 1) Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 comma 2 sono affiliate alla FISG a condizione che:
 - a. il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del C.N. di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI, nonché a quelle del CIP per la parte paralimpica
 - b. abbiano come finalità precipua la pratica degli sport del ghiaccio e attestino la disponibilità di un impianto idoneo alla pratica di dette discipline secondo quanto previsto in apposito regolamento
 - c. si impegnino ad osservare e far osservare ai propri tesserati le normative della FISG, del CONI, del CIP e delle Federazioni internazionali alle quali aderisce
 - d. stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano



Alessandro Chorubini

- e. richiedano un minimo di 15 tessere atleti per la generalità delle discipline fatta eccezione per lo stock sport e curling il cui numero minimo di tesserati è fissato in 10
 - f. richiedano il tesseramento di un numero minimo di 3 dirigenti sociali e, ad eccezione dello stock sport, di almeno un tecnico qualificato per ciascuna disciplina praticata
 - g. Forniscano all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione un indirizzo di posta certificata (PEC)
- 2) I GSNMS firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentati nel Comitato sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto del CONI, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il CONI e le rispettive amministrazioni, la Federazione promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi
 - 3) Il vincolo associativo con la Fisg si perfeziona dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale
 - 4) Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo statuto. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni o, se da questa delegata, dal Consiglio Federale. Non potranno essere ammessi a svolgere attività sportiva affiliati che abbiano situazioni debitorie pregresse con la FISG. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali. Per procedere alla riaffiliazione è necessaria la sussistenza di tutti i requisiti di cui al comma 1
 - 5) Gli statuti delle associazioni e società affiliate devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, e del CIP per coloro i quali svolgano attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISG
 - 6) Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri tesserati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione
 - 7) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma quinto lett. n) dello Statuto del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero a quella del CIP per l'attività paralimpica secondo le norme dello Statuto CIP
 - 8) Gli affiliati hanno diritto:
 - a. di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
 - c. di organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi federali;
 - d. di essere riconosciuti dalla FISG quale Scuola Federale nel rispetto dei requisiti didattici ed organizzativi richiesti;
 - e. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FISG, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati

Art. 5 - RICONOSCIMENTO FEDERALE DI LEGHE NAZIONALI



- 1) La FISG può riconoscere ai fini sportivi, nei campionati nazionali di Hockey oltreché nei campionati nazionali di altre discipline a squadre, Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISG ed in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato. Ai fini del riconoscimento federale, le Leghe devono essere rappresentative di un numero non inferiore al 70% degli affiliati della rispettiva categoria
- 2) Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FISG, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. I componenti degli organi direttivi di ciascuna Lega devono in ogni caso avere natura elettiva ed essere tesserati alla FISG. La carica di Presidente, di Consigliere o di Revisore delle Leghe è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI
- 3) Gli statuti ed i regolamenti delle Leghe e le successive modifiche sono inviati alla FISG per l'approvazione entro dieci giorni dall'adozione. A pena di decadenza dal riconoscimento, la Lega Nazionale interessata dovrà adottare le modifiche richieste dalla FISG entro sessanta giorni dalla richiesta
- 4) Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dai provvedimenti della Federazione. L'attività delle Leghe inerente lo svolgimento del campionato di competenza è soggetta alla giurisdizione degli organi di giustizia federali. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la Federazione
- 5) Ferme restando le proprie competenze in materia di ordinamento dei campionati, pianificazione dell'attività, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, la FISG può delegare alle Leghe, sulla base di convenzioni a tal fine predisposte, funzioni organizzative dell'attività delle rispettive categorie. Il Consiglio Federale mantiene comunque poteri di vigilanza sull'attività delegata
- 6) La FISG esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.lgs. n. 242/99 e successive modificazioni. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla FISG il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività entro i termini stabiliti con apposite convenzioni
- 7) In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la FISG, fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate o nominare un Commissario Straordinario, fissandone i poteri e i limiti di durata

ART. 6 – TESSERAMENTO

- 1) La FISG prevede le seguenti categorie di tesserati:
 - a. Atleta
 - b. Amatore
 - c. Tecnico
 - d. Dirigente federale
 - e. Dirigente sociale
 - f. Arbitro hockey
 - g. Ufficiale di gara
 - h. Medico e Massaggiatore
 - i. Socio d'onore: il Presidente onorario ed i Soci Benemeriti



Alessandro Charubini

- 2) Sono Atleti coloro i quali richiedono il tesseramento per il tramite di un soggetto affiliato al fine di praticare attività agonistica o non agonistica. Sono amatori coloro i quali praticano attività ludico – motoria non competitiva sul ghiaccio e come tali potranno richiedere il tesseramento anche direttamente alla Federazione. I dirigenti sociali, i medici, i massaggiatori entrano a far parte della FISG con il tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza. I dirigenti federali hanno diritto all'apposita tessera all'atto della loro elezione o della loro nomina; gli arbitri di hockey e gli ufficiali di gara a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali. I tecnici possono svolgere attività in favore di soggetto affiliato.
- 3) Sono soci d'onore coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze, verso gli sport della FISG, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salva motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona e viene conferita a colui che, con operosità continuata e segnalati servizi resi agli sport del ghiaccio, abbia ricoperto la carica di Presidente Federale. Il Presidente onorario ed i Soci d'onore possono partecipare alle Assemblee Nazionali, su invito, senza diritto di voto
- 4) I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla FISG nonché il Codice di Comportamento Sportivo e le Norme Sportive Antidoping del CONI. I tesserati devono astenersi, altresì, dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale ovvero in quello delle Federazioni internazionali di appartenenza
- 5) I tesserati hanno diritto di:
 - 1 partecipare all'attività federale;
 - 2 di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali
- 6) I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI, delle Federazioni Internazionali di appartenenza e della FISG. Gli atleti convocati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito
- 7) La partecipazione degli atleti tesserati per i Gruppi Sportivi Militari e di Stato a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori tesserati per i gruppi militari a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento
- 8) Hanno diritto di voto per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici alle Assemblee Nazionali:
 - a. gli atleti maggiorenni tesserati e in attività presso affiliati aventi diritto al voto;
 - b. i tecnici maggiorenni, in attività, iscritti all'albo federale
- 9) Il vincolo sportivo contratto in qualità di atleta agonista vincola gli affiliati l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro

- anni. Le modalità di svincolo sono disciplinate dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
- 10) Gli amatori potranno procedere al tesseramento individuale, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato, secondo le modalità previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento. Il tesseramento come amatore non fa conseguire diritto di voto nelle assemblee federali.
 - 11) Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.
 - 12) I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. L'affiliazione ha durata annuale. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISG

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla FISG nei seguenti casi:
 - i per recesso;
 - ii per mancata riaffiliazione annuale;
 - iii per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli statuti;
 - iv per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - v per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - vi per inoperosità o impossibilità di funzionare per la durata di due anni sportivi federali consecutivi da accertarsi a cura del Consiglio Federale;
2. Gli affiliati che cessano di appartenere alla FISG per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso gli affiliati ed i loro tesserati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli Affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale

ART. 9 - TESSERAMENTO: DURATA E CESSAZIONE



1. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo compreso tra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo
2. Il tesseramento cessa:
 - a. per dimissioni;
 - b. per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c. per radiazione irrogata dai competenti Organi Federali di Giustizia; d) nei casi di cui all'art. 8.
3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione
4. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi in provvedimenti definitivi di radiazione in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva, da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva o di analogo provvedimento comminato dagli organismi sportivi internazionali

ART. 10 – SANZIONI

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della Fisg sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal presente statuto e dal Regolamento di Giustizia federale
2. Il Regolamento di Giustizia dovrà prevedere espresse sanzioni per i casi di violazione del divieto di scommettere sui risultati delle partite ai tesserati
3. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure previste dal Regolamento di Giustizia. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal presente Statuto e dalle norme del Regolamento di Giustizia
4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
5. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi

ART 11 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. Nelle Assemblee Nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite rappresentanti eletti in sede territoriale
2. Gli atleti e i tecnici maggiorenni in attività eleggeranno per ogni Regione e in ognuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano un rappresentante in quota atleti e uno in quota tecnici maggiorenni in attività per ciascuno dei 5 Settori di cui all'articolo 1 comma 6 del presente Statuto. Ai fini della formazione dei seggi elettorali il Consiglio Federale potrà



Alessandro Charubini

- deliberare l'accorpamento di alcune Regioni o Province. Le modalità di formazione e controllo delle procedure elettorali sono disciplinate nel Regolamento organico. Ove nella Regione non vi siano affiliati che pratichino attività in uno o più dei cinque Settori, non si farà luogo ad elezione di rappresentanti per i Settori interessati
3. Il rappresentante deceduto, dimissionario, decaduto, impossibilitato a partecipare all'assemblea, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dall'esercizio dei diritti connessi alla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti previa presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'impossibilità dell'avente titolo come previsto dal Regolamento organico
 4. I rappresentanti atleti e tecnici resteranno in carica per l'intero quadriennio olimpico
 5. Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle Assemblee Nazionali. Ogni rappresentante atleta sarà portatore, nelle assemblee federali, di un numero di voti pari al 20% dei complessivi voti assegnati agli affiliati del Settore di appartenenza aventi sede nelle Regioni in cui il delegato è stato eletto, quello tecnico analogamente sarà portatore del 10% di detti voti
 6. L'elezione dei rappresentanti dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale federale ordinaria elettiva con le modalità previste dal Regolamento organico federale
 7. La consultazione elettorale in sede territoriale per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio Federale con avviso pubblicato presso i Comitati Regionali che ne curano la trasmissione agli affiliati, perché ne diano notizia ai loro tesserati, almeno 15 giorni prima delle elezioni

TITOLO SECONDO

ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART 12 – ORGANI ED ORGANISMI DELLA FIGS

1. Gli organi Federali si distinguono in:
 - a) Organi Centrali
 - a. l'Assemblea Nazionale
 - b. il Consiglio Federale
 - c. il Segretario Generale
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e. la commissione federale di garanzia
 - b) Organi Territoriali
 - a. L'Assemblea Regionale
 - b. il Presidente del Comitato Regionale
 - c. il Consiglio Regionale



Alessandro Cherubini

- d. il Delegato Regionale
- e. il Delegato Provinciale
- c) Organi di giustizia
 - a. il Giudice Unico Sportivo
 - b. il Tribunale Federale
 - c. la Corte Federale d'Appello e Corte Sportiva d'Appello presso gli organi di giustizia agisce il Procuratore Federale
- d) Sono Organismi Federali:
 - a. la Consulta dei Presidenti regionali;
 - b. la Consulta dei rappresentanti di Settore;
 - c. le Consulte Tecniche di Settore;
 - d. la Consulta dei gruppi sportivi militari e di Stato
 - e. la Consulta per l'attività paralimpica
 - f. il Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio (GAHG) ed il Gruppo Ufficiali di Gara (GUG);
 - g. il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)

CAPO II

ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi Centrali

ART 13 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva o straordinaria.
2. E' composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpici invernali. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico (salvo decadenza anticipata).
3. È preclusa, la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione, almeno 60 giorni prima del giorno dell'effettuazione, a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'assemblea comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti
5. Ad ogni affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base.
6. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta



a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART 14 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'assemblea nazionale straordinaria è convocata dal Consiglio Federale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto.
2. L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:
 - in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge il Presidente della Federazione, il Vicepresidente, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
 - delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI.
 - delibera lo scioglimento della FISG.
 - delibera sul bilancio consuntivo della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del CONI. In tale ipotesi partecipano esclusivamente gli affiliati aventi diritto di voto e non anche i rappresentanti di atleti e tecnici.
3. È competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate con le modalità previste per l'assemblea ordinaria elettiva
4. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

ART 15 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee Nazionali, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli affiliati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli affiliati aventi diritto di voto. Non entrano in tale quorum costitutivo i voti assegnati a tecnici e atleti. Per approvare le modifiche di Statuto sarà necessario il voto favorevole dei ¾ dei voti degli affiliati presenti.
2. Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'assemblea nella quale vengono chiamate ad operare. Analogamente sarà l'organo legittimato ad indire l'assemblea che nominerà la Commissione Verifica Poteri per le assemblee regionali. Nelle assemblee elettive nazionali il Presidente della Commissione Verifica poteri è nominato di intesa con il Coni

3. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti e da un Segretario, che non ha diritto a voto.
4. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
5. L'assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, su invito del Presidente provvisorio, elegge l'Ufficio di Presidenza della stessa che si compone di un Presidente, di un Vicepresidente e di almeno tre scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale FISG o, in sua assenza, altra persona da questi designata. Nelle assemblee elettive nazionali il Presidente della assemblea è indicato dalla Federazione d'intesa con il Coni e proposto all'assemblea

ART 16 - ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'assemblea nazionale elettiva in seduta ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti e:
 - a. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b. elegge, con votazioni contestuali ma con schede e scrutini separati:
 - il Presidente Federale;
 - il Vicepresidente Federale;
 - 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti facendo sì che sia garantita la presenza di atleti di entrambi i generi;
 - 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici;
 - 6 Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati
 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
2. Concorrono all'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici unicamente i rappresentanti delle rispettive categorie designati in sede territoriale. I Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati vengono eletti unicamente dai rappresentanti degli affiliati. Tutti gli aventi diritto a voto in Assemblea partecipano, invece, all'elezione del Presidente Federale, del Vicepresidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad ogni delegato può, in ogni caso, essere riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato
3. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e non può svolgere più di tre mandati, come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, dello Statuto del CONI. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e la maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario

per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

4. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

ART 17 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. Alle Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti degli affiliati, o un loro delegato che sia componente dell'organo direttivo degli stessi, regolarmente tesserato alla FISG quale Dirigente Sociale.
2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto i rappresentanti eletti degli atleti e dei tecnici, regolarmente tesserati con soggetti affiliati nelle rispettive categorie di cui all'art. 6, comma 1.
3. Hanno diritto di voto gli affiliati che a far data dalle elezioni degli organi federali per il quadriennio 2021 - 2024 risultano iscritti al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che, alla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale e/o territoriale, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. E' da considerarsi tale quella svolta a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale nell'ambito di programmi federali
4. Hanno inoltre diritto di assistere il Presidente della FISG, i componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia Sportiva Federale.
5. I rappresentanti degli affiliati possono delegare i rappresentanti di altri affiliati od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono. Il legale rappresentante di un GSNMS può delegare solamente altro legale rappresentante di GSNMS.
6. Ciascun rappresentante di affiliato, nelle assemblee nazionali, potrà essere portatore di 1 (una) delega se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti; 2 (due) deleghe fino a 400 associazioni e società votanti; 3 (tre) deleghe fino a 800 votanti, 4 fino a 1500 e 5 oltre i 1500 oltre a quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto al voto.
7. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di deleghe.
- 7 bis La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa
8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, ed assistono senza diritto di voto.
9. Possono altresì assistere senza diritto di voto o di essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali,



gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.

ART 18 - VOTI PLURIMI

1. In tutte le Assemblee Federali nazionali e territoriali, gli affiliati ed i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, in tutte le votazioni, eccetto quelle per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, esprimono, oltre ai voti di base, i seguenti voti plurimi fino ad un totale massimo di settanta assegnati con i seguenti risultati ottenuti nelle categorie Senior delle varie discipline:
 - a. QUINDICI VOTI all'affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva agli ultimi Giochi Olimpici Invernali precedenti l'Assemblea
 - b. QUINDICI VOTI all'affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali (con esclusione della categoria "Giovanile" e "Junior") dell'ultimo anno precedente l'assemblea, in una delle discipline comprese fra quelle praticate nell'ambito delle Olimpiadi Invernali;
 - c. CINQUE VOTI all'affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai campionati Mondiali (con esclusione della categoria "Giovanile" e "Junior") dell'ultimo anno precedente l'assemblea in una delle discipline non comprese fra quelle praticate nell'ambito delle Olimpiadi Invernali;
 - d. DIECI VOTI, CINQUE VOTI E TRE VOTI, per ciascuna specialità, all'affiliato di appartenenza dell'atleta (o della squadra) che nella partecipazione ad uno o più dei seguenti Campionati Italiani di una disciplina olimpica, disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto:
 - Campionato Italiano Maschile Serie "A" di Hockey;
 - Campionato Italiano Femminile Serie "A" di Hockey;
 - Campionati Italiani Senior di velocità Short-Track Maschile; (gare che assegnano il titolo italiano);
 - Campionati Italiani Senior di velocità Short-Track Femminile; (gare che assegnano il titolo italiano);
 - Campionati Italiani Senior di Pattinaggio di velocità Pista Lunga Maschile (gare che assegnano il titolo italiano);
 - Campionati Italiani Senior di Pattinaggio di velocità Pista Lunga Femminile (gare che assegnano il titolo italiano);
 - Campionato Italiano Senior di Pattinaggio di Figura Artistico Maschile;
 - Campionato Italiano Senior di Pattinaggio di Figura Artistico Femminile;
 - Campionato Italiano Senior di Pattinaggio di Figura Artistico Coppie;
 - Campionato Italiano Senior di Pattinaggio Danza su Ghiaccio;
 - Campionato Italiano Serie A di Curling Maschile;
 - Campionato Italiano Serie A di Curling Femminile;
 - Campionato Italiano Mixed Doubles di Curling;
 - e. TRE VOTI, DUE VOTI ED UN VOTO, per ciascuna specialità, all'affiliato di appartenenza dell'atleta (o della squadra) che nella partecipazione ad uno o più dei seguenti Campionati Italiani, in una delle discipline non olimpiche, disputatisi l'anno



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto:

- Campionato Italiano Stock Sport Serie A squadre Maschile;
- Campionato Italiano Stock Sport Serie A squadre Femminile;
- Campionato Italiano Stock Sport Serie A Tiro di Precisione Singolo Maschile;
- Campionato Italiano Stock Sport Serie A Tiro di Precisione Singolo Femminile;
- Campionato Italiano Stock Sport Serie A Tiro a Distanza Singolare Maschile;
- Campionato Italiano di Sincronizzato Assoluto.

f. Voti Plurimi Società discipline paralimpiche Para Ice Hockey e Wheelchair Curling:

- CINQUE voti all'affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva agli ultimi Giochi Paralimpici Invernali precedenti l'Assemblea.
- CINQUE voti all'affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali dell'ultimo anno precedente l'Assemblea.
- TRE, DUE, UN voto a per ciascuna specialità, all'affiliato di appartenenza della squadra che nella partecipazione ad uno o più dei seguenti Campionati Italiani, disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto:

a. Campionato Italiano Para Ice Hockey

b. Campionato Italiani Wheelchair Curling

2. I suddetti voti plurimi saranno assegnati a condizione che i Campionati in questione abbiano avuto regolare svolgimento e, per ciò che attiene quelle nazionali, sia stato assegnato il titolo di Campione d'Italia.
3. Il computo dei voti plurimi deve essere fatto all'atto dell'indizione dell'assemblea, per tanto dovendosi avere riguardo alle competizioni disputatesi nella stagione sportiva precedente a tale data; l'attività agonistica svolta dopo tale periodo sarà conseguentemente accreditata nel computo da effettuarsi l'anno successivo, sempre che sia stata rinnovata l'affiliazione.
4. In ogni caso ai fini assembleari a ciascuna associazione e società sportiva non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle associazioni e società sportive aventi diritto di voto. Fermo quanto precede nessuna associazione e società sportiva potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Qualora le associazioni e società sportive aventi diritto di voto siano in numero inferiore a 500 si applica come unico limite quello di cui al primo comma del presente articolo. Qualora in applicazione dei criteri di assegnazione dei voti plurimi di cui ai commi precedenti risultasse in capo a un affiliato una percentuale o un numero di voti che superi i limiti di cui al presente comma i voti attribuiti all'affiliato saranno ridotti entri i predetti limiti.

ART 19 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo diversa espressa previsione dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire anche attraverso idonei strumenti elettronici o telematici:
 - per voto segreto;



- per appello nominale;
 - per alzata di mano;
3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche federali e qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea o ne sia avanzata motivata richiesta da parte di un terzo degli aventi diritto a voto presenti in assemblea. Si vota per alzata di mano in tutti gli altri casi.
 4. Si vota per appello nominale qualora tale opportunità sia ravvisata dal Presidente dell'assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
 5. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
 6. I sistemi di voto con modalità elettroniche dovranno essere adottati secondo modalità e regole uniformi determinate dalla Giunta Nazionale del Coni.
 7. L'elezione dei componenti il Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Per la carica di consigliere in quota affiliati possono essere espresse per ogni votante non più di quattro preferenze.

ART 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale dagli stessi componenti o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che dispongano complessivamente di non meno un terzo del totale dei voti.
2. Con le medesime modalità possono avanzare proposte di modifica dello Statuto la metà degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.
3. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
4. Le proposte di modifica devono essere messe a conoscenza degli affiliati tramite pubblicazione sul sito internet della Federazione entro i 10 giorni precedenti dalla data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria all'uopo convocata.

ART 21 - PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FISG

1. La proposta di scioglimento della FISG può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata e dovrà essere deliberata con la maggioranza richiesta dall'articolo 21 del codice civile.

ART 22 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente è eletto, con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati nel corso dell'assemblea nazionale ordinaria o straordinaria elettiva.
2. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
3. Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 16 comma 3 del presente Statuto.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine, il Presidente:

- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;



- nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - nomina i Coordinatori Tecnici ed i componenti delle Consulte Tecniche di Settore;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e la rappresentanza legale della stessa.
5. Convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
 6. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 7. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare la delibera presidenziale adottata.
 8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari. Nelle materie di propria esclusiva competenza, il Presidente assume le decisioni e le comunica al Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.
 9. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
 10. Nei casi di assenza o di impedimento definitivo il Vicepresidente, che ha assunto la reggenza provvisoria della FISG, è tenuto alla convocazione - entro 60 giorni - dell'Assemblea straordinaria, che deve effettivamente aver luogo nei 30 giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
 11. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia, sentito il parere del Consiglio Federale, purché risulti scontata almeno metà della sanzione irrogata e la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
 12. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data della sanzione definitiva.

ART 23 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da 2 consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; 1 consigliere federale in rappresentanza dei tecnici; 6 consiglieri eletti, dagli affiliati
2. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione nei sei mesi precedenti i Giochi Olimpici, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Un qualsiasi componente del Consiglio che sia assente, salvo comprovati casi di forza maggiore, per quattro riunioni, anche non consecutive, sarà considerato dimissionario.
4. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un suo delegato.

ART. 24 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno



CONI

Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- quattro componenti. I termini e le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento organico.
2. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
 3. Devono essere invitati e hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, i Presidenti del Gruppo Arbitri – GAHG, di quello degli Ufficiali di Gara – GUG, del Comitato Nazionali Allenatori – CNA, un rappresentante designato dalla Consulta dei gruppi sportivi militari e di Stato, un rappresentante designato dalla Consulta per l'attività paralimpica e un rappresentante dei Comitati Regionali designato dalla Consulta dei Presidenti Regionali
 4. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
 5. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione da parte del Presidente del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale inoltre:
 - a. realizza i fini istituzionali;
 - b. adotta gli indirizzi per la gestione amministrativa della Federazione e definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;
 - c. approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed approva il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - d. ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi. Nel caso di mancata ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente, in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Federale, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
 - e. delibera sulle richieste di fusione, scissione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
 - f. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - g. provvede in caso di accertate irregolarità di gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi o di gravi violazioni ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento allo scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali, nominando in sostituzione un Commissario il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi; per gli stessi motivi può revocare la nomina dei delegati regionali e provinciali.
 - h. emana i Regolamenti Federali trasmettendo al CONI per l'approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto;



- i. vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali e ne fornisce interpretazione autentica;
 - j. delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e/o del CIP ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati;
 - k. delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle associazioni e società sportive istruite dai Comitati Regionali di competenza, in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, alla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri, dei tecnici e sull'impiego del personale.
 - l. approva l'ordinamento dei Campionati e delle manifestazioni agonistiche;
 - m. delibera sul riconoscimento, la revoca ed il commissariamento delle Leghe Nazionali di cui all'art. 5;
 - n. determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
 - o. esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - p. nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali nonché i Delegati Provinciali, sentito il parere del Comitato Regionale di competenza;
 - q. fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
 - r. nomina e revoca i Componenti non elettivi degli Organi Federali, eventuali Commissari o Commissioni la cui nomina o costituzione non sia altrimenti determinata fissandone i compiti;
 - s. nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
 - t. adotta i provvedimenti di amnistia e indulto, i quali, tuttavia, non trovano applicazione per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping
 - u. può delegare l'esercizio di determinati poteri non esclusivi al Presidente della Federazione o ad altri Organi o Commissioni Federali;
 - v. propone all'Assemblea Generale la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;
 - w. predisporre la relazione di fine mandato sulla gestione federale da sottoporre alla verifica dell'Assemblea Nazionale elettiva, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea medesima ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.
 4. Il Consiglio federale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espletati le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza e su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.
 5. Per la durata dei mandati dei consiglieri federali si applicano le norme previste per il Presidente Federale all'art. 16 comma 3

ART 26 - DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:



Alessandro Cherubini

- a. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b. impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente (o, in assenza, il Consigliere più anziano di età) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
 4. Nel caso si verifichi la necessità di integrazione degli organi elettivi si può provvedere chiamando a farne parte il primo dei non eletti nel rispetto delle categorie, purchè abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. In mancanza, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
 5. La decadenza dei membri immotivatamente assenti per quattro riunioni anche non consecutive è pronunciata dal Consiglio Federale.
 6. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
 7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia Federale anche se di nomina, nonché agli organi periferici elettivi.

ART. 27 - IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale ha la responsabilità della gestione amministrativa della Federazione ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali.
3. Il Segretario Generale, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:
 - a esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché quanto assegnatogli dai Regolamenti federali;
 - b prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale e del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali;
 - c ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi ed organismi federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla FISG;
 - d coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo operante nella Federazione nonché l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della FISG;



- e sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
- h adotta, con proprie determinazioni, le procedure amministrative interne (a livello centrale e territoriale) informando al riguardo il Consiglio Federale e proponendo allo stesso le opportune modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità;
- i può, con propria determinazione, autorizzare prestazioni di servizi e forniture di beni per importi non superiori a quelli fissati nel Regolamento di amministrazione e contabilità nonché autorizzare storni da una voce di spesa all'altra purché all'interno dello stesso progetto.

ART 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente ed i componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
4. In caso di parità di voti, risulterà eletto Presidente del Collegio colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro dei Revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
6. Al Collegio dei revisori si applicano i casi di decadenza di cui all'art. 2397 e seguenti codice civile e ad esso si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

ART. 29 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente, e redigere un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:
 - controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - redigere una relazione al Bilancio Consuntivo, al budget previsionale e alle sue variazioni;
 - verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli e dei valori di proprietà
 - esercitare il controllo contabile.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FISG, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono



Alessandro Cherubini

essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

4. Il Collegio dei revisori assume le sue decisioni a maggioranza assoluta

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

ART. 31 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Il Consiglio federale può istituire la commissione federale di garanzia a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della procura federale. In mancanza di nomina i suoi compiti e funzioni sono svolte dalla commissione di garanzia presso il Coni. Si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente nominati dal consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una volta sola. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La commissione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - i su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e Corte sportiva di appello nonché della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del codice di giustizia sportiva;
 - ii su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del codice di giustizia sportiva;
 - iii sentito il Consiglio Federale, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazioni dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 38, comma 5, nel caso di gravi negligenze nell'espletamento delle funzioni ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo
 - iv Formula pareri e proposte al consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia

3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2 lett. a) anche per la nomina del Giudice Unico sportivo.

Sezione II - Organi Periferici

ART 32 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. È indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente
2. L'assemblea regionale dovrà tenersi entro il quarto mese successivo a quello di conclusione dei Giochi olimpici invernali e comunque successivamente allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale. E' convocata dal Presidente Regionale a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e trasmesso per posta elettronica agli indirizzi comunicati all'atto dell'affiliazione, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione.
3. L'Assemblea Regionale deve essere, altresì, convocata:
 - a. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;
 - b. a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;
 - c. a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della FISG;
 - d. a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
4. Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, i delegati provinciali e le eventuali altre persone che il Presidente od il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
5. Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, oltre alla propria, può avere una sola delega a condizione che il numero di società affiliate aventi diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20.
6. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli Ufficiali di Gara, gli Arbitri di Hockey e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega
7. I criteri di attribuzione del diritto di voto sono quelli individuati per l'Assemblea nazionale.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

ART. 33 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'assemblea regionale in seduta ordinaria elegge, con votazioni separate e successive il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a



manca per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

ART. 34 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Rappresenta ai fini sportivi la FISG nel territorio di competenza; convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FISG.

ART. 35 - IL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno dieci affiliati con diritto a voto, il Comitato Regionale.
2. La Federazione istituisce, rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite agli organi periferici a livello regionale.
3. I Consigli Regionali sono composti dal Presidente e da 4 consiglieri.
4. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal consiglio Federale, i Consigli rappresentano la FISG ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio, promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI e del CIP, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva, e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. Per la durata dei mandati dei componenti il consiglio regionale si applicano le norme previste per il Presidente Federale all'art. 16 comma tre.

ART. 36 - DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale o questo venga meno nel corso del quadriennio olimpico, il Consiglio Federale potrà nominare, per la durata dell'intero quadriennio olimpico o del minore periodo residuo sino al termine del quadriennio, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale degli sport del ghiaccio.
L'eventuale decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del delegato regionale.
2. I delegati al termine di ciascun anno sportivo dovranno presentare al Consiglio Federale dettagliata relazione circa l'esito del mandato ricevuto

ART. 37 - DELEGATI PROVINCIALI



1. Ove si ravvisi la necessità, il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente per territorio, può nominare, per la durata dell'intero quadriennio olimpico, i Delegati Provinciali con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale degli sport del ghiaccio.
2. L'eventuale decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del delegato provinciale.
3. I delegati al termine di ciascun anno sportivo dovranno presentare al consiglio Federale dettagliata relazione circa l'esito del mandato ricevuto

Sezione III - Organi di Giustizia

ART. 38 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia Sportiva e Federale è amministrata dagli organi di giustizia di cui all'art. 12 in base al Regolamento di Giustizia (deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI) redatto secondo i Principi dello Statuto, del CONI e delle Leggi dello Stato.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima tra tutte l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo sono garantiti con la istituzione di organi di giustizia aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi del presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
4. L'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia si conformano alle disposizioni del codice di giustizia sportiva emanato dal consiglio Nazionale del Coni a norma dell'art. 6 comma 4 lett. b) del relativo statuto.
5. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, previa individuazione dei soggetti da incaricare a cura della Commissione federale di garanzia o, in mancanza di questa, dalla Commissione di garanzia presso il Coni, in conformità di quanto stabilito dal codice di giustizia sportiva. Essi agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e riservatezza assicurate da specifiche norme e durano in carica secondo le disposizioni del codice di giustizia sportiva. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo



- grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui all'art. 51, comma 1, lett. d) del presente Statuto.
6. La Commissione di garanzia presso il Coni o quella federale di garanzia possono adottare nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della procura federale le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità di cui al comma precedente, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile, in tale ultima ipotesi la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
 7. La FISG assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli organi di giustizia e dell'ufficio di Procura, individuandone il Segretario e le modalità di gestione dei procedimenti.
 8. Il Regolamento di giustizia federale disciplina il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
 9. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
 10. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia saranno contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia" che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.
 11. In materia di doping il procedimento di giustizia federale deve svolgersi secondo le modalità e nei termini previsti dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal Coni.
 12. Il Consiglio Federale delibera all'inizio di ogni anno, l'ammontare del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nonché di eventuali depositi cauzionali nei limiti fissati con delibera della Giunta Nazionale del Coni.
 13. La FISG, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
 14. I Giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.

ART. 39 - IL GIUDICE UNICO SPORTIVO

1. Il Consiglio Federale nomina, con i criteri di cui all'art. 38 co. V, per l'intero quadriennio olimpico il Giudice Unico Sportivo (GUS) ed uno o più sostituti.
2. Il Giudice Unico Sportivo è organo monocratico giudicante di primo grado ed ha competenza a decidere in prima istanza sulle sanzioni relative alle infrazioni di natura tecnico-regolamentare commesse dai tesserati nel corso di manifestazioni a calendario federale, con esclusione dei fatti che investono decisioni tecnico-disciplinari devolute all'esclusiva discrezionalità degli Arbitri di Hockey e degli Ufficiali di gara a norma dei regolamenti tecnici specifici.
3. Il Giudice Unico Sportivo assume le proprie decisioni, senza udienza e con immediatezza, sulla scorta degli atti trasmessi dagli Arbitri di Hockey e dagli Ufficiali di Gara. Il GUS giudice sportivo può espletare istruttoria in ordine agli accadimenti occorsi durante le manifestazioni sportive anche mediante audizioni.
4. Le decisioni del Giudice Unico Sportivo sono immediatamente esecutive. Avverso le sue decisioni è sempre ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.



ART. 40 - IL TRIBUNALE FEDERALE

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Unico Sportivo.
2. Decide, altresì, su qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. Il Tribunale Federale è nominato con le modalità di cui all'art. 38 co. V ed è composto da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza e con la presenza di almeno tre membri. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. I procedimenti sono regolati dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

ART. 41 - LA CORTE DI APPELLO FEDERALE E CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. La Corte Federale d'Appello e Corte Sportiva d'Appello è nominata dal Consiglio Federale con le modalità di cui all'art. 38 co. V ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza e con la presenza di almeno tre membri. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione.
3. Ferma la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti è competente, quale Corte Federale d'Appello, per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale, e, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Giudice Unico Sportivo.
4. La Commissione risolve i conflitti di competenza fra i diversi organi federali, è competente in materia di revisione e riabilitazione.

ART. 42 - IL PROCURATORE FEDERALE

1. E' costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.
2. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori.
3. I componenti dell'ufficio del Procuratore Federale sono nominati dal Consiglio Federale sulla base di quanto previsto dall'art. 38 co. V e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico. Il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

5. Il Procuratore Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendone gli Organi di Giustizia competenti. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio ed ha facoltà di impugnare dinanzi alla Corte Federale d'Appello tutti i provvedimenti giurisdizionali contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto.

Sezione IV - Organismi Federali

ART. 43 - CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. È istituita la Consulta dei Presidenti regionali. È presieduta dal Presidente federale o suo delegato ed è composta dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai delegati regionali e dai Presidenti dei comitati provinciali di Aosta, Trento e Bolzano. Viene riunita su iniziativa del Consiglio Federale dietro richiesta di almeno 4 componenti o del Presidente Federale e ha compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo e la promozione degli sport sul ghiaccio a livello territoriale.

ART. 44 – CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DI SETTORE

1. È istituita la Consulta dei rappresentanti di Settore. È presieduta dal Presidente federale o suo delegato ed è composta da coloro i quali abbiano rivestito la carica di Vicepresidenti consiglieri di Settore per due o più mandati anche non consecutivi e che non rivestano più la carica di componenti di organi elettivi centrali. Viene riunita almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente Federale che può, altresì, decidere di invitare i suoi componenti a prendere parte senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Federale. Ha compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse specialità da un punto di vista tecnico ed organizzativo.

ART. 45 - CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Presidente Federale, quale responsabile generale dell'area tecnico-sportiva, nomina i Coordinatori Tecnici ed i componenti delle Consulte Tecniche di Settore. Le Consulte Tecniche sono presiedute dal Presidente Federale o suo delegato e sono composte da un numero minimo di 3 componenti compreso il Coordinatore Tecnico che restano in carica, salvo revoca, per l'intero quadriennio olimpico. Le riunioni sono convocate dal Presidente Federale di sua iniziativa o su richiesta del Coordinatore Tecnico e di almeno un altro componente. Le Consulte Tecniche di Settore hanno compiti consultivi e propositivi in relazione alla programmazione dell'attività agonistica e sono disciplinate dal Regolamento Organico.

ART. 46 - GRUPPO ARBITRI ED UFFICIALI DI GARA

1. Per rivestire il ruolo di Ufficiale di Gara o Arbitro di Hockey occorre essere tesserati alla FISG ed aver ricevuto espresso riconoscimento federale sulla base di quanto previsto dai regolamenti federali.
2. Ad essi è affidato il compito di assicurare la regolarità tecnica e sportiva delle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida della FISG, nell'osservanza dei Regolamenti Tecnici delle varie specialità nonché delle regole disciplinari vigenti.
3. Gli Arbitri di Hockey e gli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai corsi di aggiornamento predisposti dalla Federazione, nonché a mantenersi in perfette condizioni

tecniche, morali e fisiche allo scopo di assolvere il loro delicato compito con la massima responsabilità e competenza.

4. Gli Arbitri di Hockey e gli Ufficiali di Gara sono riuniti in distinti Gruppi della FISG disciplinati da un Regolamento della loro categoria, deliberato dal Consiglio Federale.

ART. 47 - COMITATI NAZIONALE ALLENATORI

1. I tecnici delle specialità praticate dalla Federazione devono essere tesserati alla FISG ed aver ricevuto espresso riconoscimento federale. Godono del diritto di voto previsto dal presente Statuto come tecnici.
2. Tale riconoscimento è conferito a coloro che siano in possesso dei requisiti determinati dalle norme emanate in materia dal Regolamento Generale del Comitato Nazionale Allenatori e deliberato dal Consiglio Federale.
3. I tecnici sono inquadrati nei ruoli federali e vengono tesserati attraverso le società di rispettiva appartenenza. Le loro attribuzioni e competenze sono disciplinate dal Regolamento Organico.

ART. 48 - CONSULTA DEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e di Stato affiliati alla FISG. La Consulta è presieduta dal Presidente federale a cui si affianca un vicepresidente nominato dai membri della Consulta al proprio interno che sostituisce il Presidente Federale in caso di sua assenza. La Consulta è convocata dal Presidente o, su incarico di questi, dal vicepresidente e ha funzioni consultive per l'attività svolta dai gruppi sportivi militari e di Stato.

ART. 49 - CONSULTA PER L'ATTIVITA' PARALIMPICA

1. La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FISG svolgenti attività paralimpica. La Consulta è presieduta dal Presidente federale a cui si affianca un vicepresidente nominato dai membri della Consulta al proprio interno che sostituisce il Presidente Federale in caso di sua assenza. La Consulta è convocata dal Presidente o, su incarico di questi, dal vicepresidente e ha funzioni consultive per l'attività paralimpica.

TITOLO TERZO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 50 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) siano tesserati alla FISG;
 - c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;



- d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, del CONI e del CIP, o comminate da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
1. bis Oltre a quanto previsto dal comma precedente il Presidente e i componenti del consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal consiglio nazionale del Coni
 2. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio Federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla Federazione; gli atleti devono altresì aver preso parte a campionati italiani o regionali di qualunque disciplina.
 3. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso, nonché tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente o indirettamente collegata alle attività o alla gestione della Federazione.
 4. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, con i limiti previsti dal presente statuto per il Presidente e i componenti del Consiglio Federale e dei comitati regionali e per i componenti della Commissione d'Appello Federale.
 5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 51 - INCOMPATIBILITA'

1. Casi di incompatibilità:
 - a. la carica di Presidente Federale, Consigliere Federale e Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale e territoriale, e con qualsiasi altra carica sportiva nazionale e territoriale in organismi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, nonché con qualsiasi carica sociale o la detenzione di una quota di controllo societario di soggetto affiliato;
 - b. la carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale centrale e territoriale e con qualsiasi altra carica sociale;
 - c. la carica di Arbitro di Hockey e Ufficiale di Gara della Figura e della Velocità è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale o federale elettiva. La carica di Ufficiale di Gara del Curling e dello Stock Sport è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
 - d. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FISG. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello

- Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa.
 3. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
 4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
 5. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ART. 52 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi di cui fanno parte fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
2. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Federale può prevedere, determinandone l'importo, un'indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti del Consiglio Federale investiti di particolari incarichi. L'importo delle indennità dovrà essere stabilito in conformità a criteri e parametri definiti dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 53 - CANDIDATURE

1. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, nonché le candidature a Revisore dei Conti, devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
2. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Al fine di favorire un'equa rappresentanza di genere le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi.
3. La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra nella medesima assemblea. Devono essere presentate candidature individuali.
4. Competenti a verificare la correttezza delle candidature presentate sono le Segreterie degli Organi centrali e territoriali per i quali viene presentata la candidatura. Eventuali reclami avverso le decisioni inerenti l'ammissibilità o meno delle candidature devono essere presentati al Tribunale Federale secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

5. La Segreteria Generale, di concerto - nei casi specifici - con gli Organi territoriali segnalerà le posizioni di possibile incompatibilità tra cariche federali derivanti dall'eventuale successo della candidatura.

TITOLO QUARTO

STATO PATRIMONIALE, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 54 - STATO PATRIMONIALE

1. Lo stato patrimoniale della FISG è costituito da:
 - a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c. patrimonio netto;
 - d. debiti e fondi.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica l'ammontare dei mezzi propri della FISG.

ART. 55 - MEZZI FINANZIARI

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FISG provvede con le entrate derivanti da:
 - a. contributi CONI, CIP o di altri Enti pubblici e privati;
 - b. quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
 - c. incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
 - d. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 56 - ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FISG devono essere inserite in un unico bilancio. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo annuale approvato dal consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Presidente federale, in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FISG. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali disciplinati da un regolamento d'amministrazione predisposto secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 6 quarto comma lett. o2) dello statuto del CONI.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Federale entro il 30 aprile di ciascun anno



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- successivo alla data di chiusura e trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e del Presidente federale, alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione. In caso di parere negativo del Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale deve essere convocata l'assemblea a mente di quanto previsto dal presente statuto.
5. Per quanto attiene l'attività paralimpica, viene annualmente predisposto dal Consiglio Federale un documento di previsione di spesa ed un rendiconto consuntivo in conformità alle normative ed alle direttive del CIP
 6. Il bilancio consuntivo annuale, e quello di previsione (budget) e le relazioni illustrative saranno pubblicati sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile entro gg. 15 dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. Ove la FISG dovesse costituire società strumentali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dovrà essere pubblicato anche il loro bilancio che andrà allegato al bilancio federale.
 7. A partire dall'esercizio 2016 la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO QUINTO CONTROVERSIE

ART. 57 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.
3. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di cui non sia parte la Federazione medesima, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 58 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due arbitri nominati da ciascuna delle parti, che, d'intesa, provvedono alla designazione del Presidente. I componenti degli organi di giustizia federali non possono far parte dei Collegi Arbitrali.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio è demandata al presidente della Corte Federale di Appello che nomina anche l'arbitro di parte qualora questa non vi provveda.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali



amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, per la esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale della FISG che ne dovrà dare altresì tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
5. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 59 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico - sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro è proponibile ricorso al Collegio di garanzia dello sport di cui all'art. 12 bis dello statuto del Coni e degli artt. 54 e ss. del codice della giustizia sportiva sulla base del regolamento adottato dal medesimo collegio.

TITOLO SESTO NORME GENERALI

ART. 60 - ANNO SPORTIVO FEDERALE

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

ART. 61 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con le direttive del CONI e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

ART. 63 NORMA TRANSITORIA

1. L'obbligo del tecnico di cui all'art. 4 co. 1 lett. f) decorrerà a partire dalla stagione sportiva 2017/2018.